

# **Evasione fiscale ed elusione fiscale**

*Cosa indicano tali due concetti e in cosa si differenziano*

*di Valeria Zeppilli*

Elusione fiscale ed evasione fiscale: due termini diffusi nel nostro ordinamento fiscale, spesso confusi ma da tenere ben distinti.

Cosa sono e in cosa si differenziano?

## **L'elusione fiscale**

L'elusione fiscale è l'atto del contribuente con il quale egli aggira una norma di legge per poter pagare i tributi dovuti in maniera ridotta.

## **Vecchia normativa di riferimento**

L'elusione fiscale in Italia, sino all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 128 del 5 agosto 2015, **era sanzionata dall'articolo 37-bis del d.p.r. n. 600/1973** che sanciva l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria di tutti quegli atti, fatti o negozi volti ad aggirare obblighi o divieti sanciti dall'ordinamento tributario o ad ottenere indebiti rimborsi o riduzioni di imposte.

## **Nuova normativa di riferimento**

Oggi l'elusione fiscale è stata ricondotta ad un **unico concetto insieme all'abuso del diritto** e la normativa di riferimento va individuata nell'**articolo 10-bis dello statuto dei diritti dei contribuenti** di cui alla legge n. 212 del 2000.

## **Disciplina in vigore**

Nel dettaglio, a seguito della nuova riforma, l'abuso del diritto/elusione fiscale si ha quando il contribuente pone in essere **una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto delle norme tributarie, realizzano degli indebiti vantaggi fiscali.**

Simili operazioni continuano a **non essere opponibili al fisco** e ad essere repute **inefficaci ai fini fiscali**.

Diverso è il caso in cui le operazioni poste in essere trovino la loro giustificazione in valide ragioni extrafiscali volte a migliorare l'impresa o dell'attività professionale del contribuente.

## **Sanzioni**

A seguito della riforma del 2015, le condotte abusive/elusive sono **penalmente irrilevanti** e possono essere **sanzionate solo in via amministrativa**.

La concreta determinazione dell'ammontare della sanzione **dipende dall'obbligo fiscale "eluso"**.

## **L'evasione fiscale**

L'**evasione fiscale**, al contrario dell'elusione, è invece quel comportamento con il quale il cittadino, **violando specifiche norme fiscali, tenta di ridurre o eliminare il prelievo fiscale a suo carico**.

In sostanza, l'evasione è posta in essere **occultando l'esatto imponibile di un tributo o, addirittura, il suo presupposto**.

Talvolta, l'evasione comporta la semplice **sanzione amministrativa**. Altre volte essa è **perseguibile penalmente**.

Il confine tra l'una e l'altra sfera di punibilità è generalmente determinato dall'ammontare della cifra evasa.

## **Prescrizione**

L'evasione fiscale, in realtà, non può essere individuata in un'unica condotta ma essa si scompone in una **pluralità di illeciti**.

La **prescrizione dei reati tributari**, in ogni caso, è in generale di **6 anni** per l'omesso versamento, le indebite compensazioni e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tale termine,

tuttavia, può innalzarsi sino a **7 anni e 6 mesi** in caso di interruzione.

Per tutte le altre condotte illecite essa, invece, è di **8 anni**, elevabili a **10** in caso di interruzione.